

DICHIARAZIONI DEI REDDITI - VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E CONTROLLI IN VISTA DELLE SCADENZE

SCADENZE FISCALI PER I VERSAMENTI DA
DICHARATIVO -
LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI

SACCHI OTTAVIA

13 luglio 2026

Agenda

- **I versamenti (termini e rateizzazioni)**
- **La compensazione tributaria (limiti e vincoli)**
- **La compensazione dei crediti da agevolazioni fiscali**
- **Profili sanzionatori**

I versamenti (termini e rateizzazioni)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

VERSAMENTI

D.P.R. 7/12/2001 n. 435
(art. 17)

➤ termini di versamento

D.L. 193/2016,
art. 7-quater, c. 19

➤ proroga termini dal 1°
gennaio 2017

D.Lgs. 9 luglio 1997
n. 241 (art. 20)

➤ rateazione

COMPENSAZIONI

D.Lgs. 9 luglio 1997
n. 241 (art. 17)

➤ compensazione
orizzontale

L. 27 luglio 2000, n. 212
(art. 8)

➤ Statuto del
Contribuente

D.L. 4 luglio 2006
n. 223 (art. 37)

➤ obbligo telematico e
visto di conformità

D.L. 31 maggio 2010, n.
78 (art. 31)

➤ blocco per ruoli definitivi

Scadenze Versamenti — Persone Fisiche / Ditte Individuali

ADEMPIMENTO	SCADENZA ORDINARIA	CON MAGGIORAZIONE
Saldo IRPEF anno prec. + 1° acconto – Soggetti senza P.IVA	30/06/2026	Maggiorazione dello 0,4% se pagamento entro il 30/07/2026
Saldo IRPEF anno prec. + 1° acconto – Soggetti con P.IVA	30/06 => prorogata al 20/07/2026	Maggiorazione dello 0,8% se pagamento entro il 20/08/2026
Secondo acconto (o unica rata)	30/11/2026	Non prevista



Il versamento entro 30 giorni con maggiorazione 0,4% (o 0,8%) è adempimento **tempestivo**, non tardivo! La maggiorazione si configura come parte del tributo (non sanzione)



In caso di sabato/festivo: slittamento della scadenza al primo giorno lavorativo utile



Art. 17 D.P.R. 435/2001; DL n. 89/2026; Circ. AdE n. 27/E del 2/08/2013; Circ. AdE n. 9/E del 2/05/2024

Scadenze Versamenti — Società

ADEMPIMENTO	SCADENZA ORDINARIA	CON MAGGIORAZIONE
Saldo IRES e IRAP anno prec. + 1° acconto	30/06/2026 => prorogata al 20/07/2026	Maggiorazione dello 0,8% se pagamento entro il 20/08/2026
Secondo acconto IRES e IRAP (o unica rata)	30/11/2026	Non prevista



Il versamento entro 30 giorni con maggiorazione 0,4% (o 0,8%) è adempimento **tempestivo**, non tardivo! La maggiorazione si configura come parte del tributo (non sanzione)

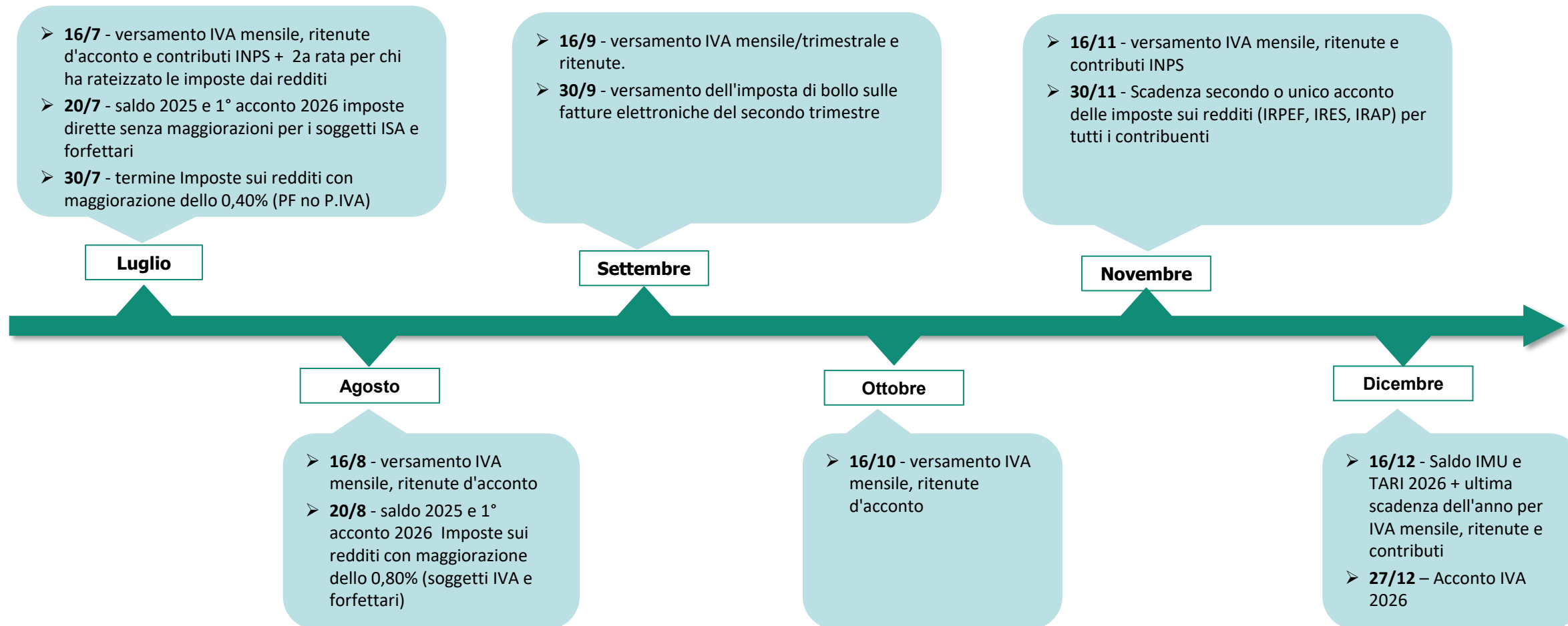


In caso di sabato/festivo: slittamento della scadenza al primo giorno lavorativo utile



Art. 17 D.P.R. 435/2001; DL n. 89/2026; Circ. AdE n. 27/E del 2/08/2013; Circ. AdE n. 9/E del 2/05/2024

Scadenze Versamenti – le prossime date 2026



LA RATEAZIONE DEI VERSAMENTI - Art. 20 D.Lgs. n. 241/1997

Regole operative:

- Rate mensili di uguale importo
- Scadenza: giorno 16 di ogni mese
- Termine ultimo per completare la rateizzazione: 16 dicembre (in precedenza: novembre)
- La rateazione può partire entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria
- Interessi da rateazione: 4% annuo



Eccezione fondamentale: L'acconto delle imposte sui redditi con scadenza a novembre deve essere versato sempre in **unica soluzione**



Art. 20 D.Lgs. n. 241/1997 + Circ. AdE n. 9/E del 2/05/2024 che prevede che: «*tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi*»

La compensazione tributaria (limiti e vincoli)



VERSAMENTI

D.P.R. 7/12/2001 n. 435
(art. 17)

➤ termini di versamento

D.L. 193/2016,
art. 7-quater, c. 19

➤ proroga termini dal 1°
gennaio 2017

D.Lgs. 9 luglio 1997
n. 241 (art. 20)

➤ rateazione

COMPENSAZIONI

D.Lgs. 9 luglio 1997
n. 241 (art. 17)

➤ compensazione
orizzontale

L. 27 luglio 2000, n. 212
(art. 8)

➤ Statuto del
Contribuente

D.L. 4 luglio 2006
n. 223 (art. 37)

➤ obbligo telematico e
visto di conformità

D.L. 31 maggio 2010, n.
78 (art. 31)

➤ blocco per ruoli definitivi

La Compensazione Tributaria (1 di 3) — Principi Fondamentali

TIPO	DESCRIZIONE	REF. NORMATIVO
VERTICALE	Stesso tributo	Art. 11, c. 3, D.P.R. n. 917/1986
ORIZZONTALE	Tributi diversi / enti diversi	Art. 17, D.Lgs. n. 241/1997

 **Principio di tassatività (Cass. n. 14952/2019):** *"la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge"*

 **Il modello F24 NON è una formalità (Cass. n. 34873/2021; Cass. n. 15615/2021):** *«la compensazione fra crediti e debiti tributari [...] si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicché non può operare in base alla mera indicazione dei relativi debiti e crediti nella dichiarazione dei redditi»*

La Compensazione Tributaria (2 di 3) — Principi Fondamentali

Per importi superiori a **5.000 euro** annui, i crediti emergenti dalle dichiarazioni (IVA, Redditi, IRAP) possono essere compensati tramite modello F24 a partire dal **decimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, per tali soglie è obbligatorio il **visto di conformità**.



REGOLE OPERATIVE PER TIPO DI CREDITO:

- **Crediti IRPEF, IRES e IRAP:** La compensazione "orizzontale" (con altre imposte) richiede sempre la preventiva presentazione della dichiarazione. Sotto i 5.000 euro non c'è attesa, mentre sopra tale soglia scatta l'obbligo di attendere il decimo giorno e di apporre il visto di conformità
- **Crediti IVA:** Per la compensazione annuale, se l'importo è superiore a 5.000 euro, è necessario presentare la dichiarazione, apporre il visto e attendere il decimo giorno successivo. Per importi inferiori a 5.000 euro, la compensazione è libera e non richiede il visto di conformità



Non è necessario attendere i canonici 10 giorni, né richiedere il visto di conformità, per le compensazioni cosiddette "verticali" (es. utilizzare un credito IVA per pagare un debito IVA).

La Compensazione Tributaria (3 di 3) — Principi Fondamentali



L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati incrociati sulle compensazioni (orizzontali e verticali) tramite modello F24 per verificare la correttezza dei crediti fiscali. I controlli includono il blocco preventivo dei modelli F24 in caso di incongruenze, crediti inesistenti o limiti superati.



Controlli Preventivi: L'Agenzia blocca i modelli F24 che presentano compensazioni a rischio prima che vadano a buon fine. Per i crediti IVA superiori a €10.000, l'F24 può essere presentato solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione



Controlli Sulle Cartelle Esattoriali: È vietato l'uso della compensazione per importi superiori a €50.000 se il contribuente ha carichi affidati all'Agente della Riscossione di importo superiore a €100.000 (soglia in precedenza fissata a €50.000 dalla Legge di Bilancio 2026)



Verifica del Visto di Conformità: Per crediti superiori a €50.000 annui (per crediti IVA, Irap e imposte sui redditi), è obbligatorio l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo



Riscontri Incrociati: I dati sono verificati in automatico con il sistema di interscambio (fatturazione elettronica), i versamenti e le dichiarazioni.

Compensazione tra Enti Impositori Diversi — Art. 2-quater D.L. n. 11/2023, conv. L. n. 38/2023

 **Norma di interpretazione autentica (Art. 2-quater D.L. n. 11/2023, conv. L. n. 38/2023):** *""L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nei confronti di enti impositori diversi"*



- Ammessa la compensazione tra **crediti fiscali e debiti contributivi** (INPS/INAIL)
- Ammessa anche per i **bonus edilizi** ex art. 121 D.L. 34/2020
- La norma ha **efficacia retroattiva** (interpretazione autentica)

Limiti alla compensazione - I Limiti Quantitativi e Procedurali

PERIODO	LIMITE
Fino al 2019	€ 700.000/anno
2020-2021 (misure emergenziali)	€ 1.000.000/anno
Dal 1° gennaio 2022	€ 2.000.000/anno



I crediti non utilizzati per limite:

- Possono essere compensati nell'anno successivo
- Vengono "rigenerati" nella dichiarazione relativa all'anno successivo
- Concorrono con i nuovi crediti al limite annuale dell'anno di effettivo utilizzo

 Art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; D.Lgs. n. 33/2025, All. art. 3, c. 10 ; Risposta AdE n. 336 del 12/05/2021 che prevede:
«Il limite opera cumulativamente su tutti i crediti del contribuente, non per singolo credito»

Ulteriori preclusioni:

- **Ruoli definitivi erariali > € 1.500:** blocco compensazione fino a concorrenza del debito (Art. 31, c. 1, D.L. 78/2010)
- **Esclusione VIES:** divieto compensazione crediti IVA dal provvedimento di esclusione (Art. 35, c. 15-bis, D.P.R. 633/1972)
- **Accollo del debito altrui:** divieto assoluto di compensare con crediti dell'accollante (Art. 1, D.L. 124/2019)

La compensazione dei crediti da agevolazioni fiscali

Crediti d'imposta beni 4.0

COD.	TIPOLOGIA BENE
6936	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016

- L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in **3 quote annuali di pari importo** ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali materiali 4.0 (ovvero riconducibili all'Allegato A della Legge di Bilancio 2017) destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato
 - È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
 - Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione
-
- Considerato anche il limite di spesa a livello nazionale fissato in euro 2,2 miliardi, per gli investimenti 2025 (o conclusi entro il 30/06/2026, ma «prenotati» entro il 31/12/2025), **l'accesso al bonus e quindi la fruizione del credito sono subordinate alla presentazione al GSE di:**
 - ❖ una **Comunicazione preventiva** dell'ammontare complessivo dell'investimento e della presunta fruizione negli anni del credito
 - ❖ una **Comunicazione di conferma dell'investimento**, riportante sostanzialmente l'avvenuto pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene
 - ❖ una **Comunicazione di completamento** degli investimenti entro il 31 gennaio 2026, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30/06/2026.
 - I dati così raccolti dal MIMIT tramite la comunicazione inviate tramite la piattaforma sul sito del GSE, previa verifica, **vengono comunicati successivamente all'Agenzia delle entrate** al fine di monitorare la compensazione dei crediti operata dai soggetti beneficiari. **Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati in parola.**

Crediti d'imposta "Transizione 5.0"

COD.	CREDITO
7079	Credito d'imposta - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

- Il credito d'imposta Transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24
- Va indicato nella sezione Erario utilizzando il codice tributo "7079", [previa comunicazione dell'importo spettante dal GSE](#) e tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Come funziona l'utilizzo del credito
 1. La procedura è gestita in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che valuta la documentazione e comunica l'importo effettivo utilizzabile
 2. Una volta ottenuto l'ok, è possibile usare il credito in compensazione tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate
 3. L'anno in cui il credito va esposto nel Modello Redditi dipende da quando il GSE ne comunica l'importo (chiarito anche nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2026). In base alle FAQ dell'Agenzia, se l'importo è confermato dal GSE nel 2026, andrà indicato nel Modello Redditi 2027 (relativo al periodo d'imposta 2026)
 4. Salvo proroghe, le compensazioni devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre, a pena di rifiuto dell'operazione

CREDITI 4.0 e 5.0 - I controlli dell'Agenzia

Obbligo di Comunicazione e Sospensione dell'F24

- Per poter utilizzare in compensazione i crediti d'imposta è necessario l'invio telematico delle Comunicazioni ex-ante ed ex-post tramite la piattaforma dedicata del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
- L'Agenzia delle Entrate attua una sospensione temporanea (fino a 30 gg) dell'elaborazione delle quietanze telematiche. Questo lasso di tempo serve all'Agenzia per ricevere, elaborare e riscontrare i dati trasmessi tramite il GSE.
- Verifica nel Cassetto Fiscale: Il credito diventa effettivamente utilizzabile solo a partire dal decimo giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione e deve risultare visibile nel proprio Cassetto Fiscale.

Divieto di Compensazione per Debiti Scaduti (Blocco F24)

- L'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è bloccato e non può essere eseguito:
- se il contribuente ha iscrizioni a ruolo per imposte erariali e oneri accessori, o carichi affidati all'Agente della Riscossione per importi complessivamente > a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti. La compensazione potrà riprendere solo dopo aver provveduto al pagamento del debito per riportare la soglia al di sotto del limite
 - per i soggetti con accertamenti esecutivi e ruoli scaduti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di importo superiore a 100.000 euro, è operativo un divieto assoluto di compensazione dei crediti commerciali o agevolativi.

Controlli dell'Agenzia delle Entrate e Sanzioni

- L'AdE ha intensificato le verifiche e gli accertamenti sull'effettiva interconnessione dei beni.
- Gli uffici finanziari possono notificare avvisi di recupero del credito d'imposta (e sanzioni annesse) fino a 8 anni dall'utilizzo in compensazione dell'ultimo F24 relativo a quel credito.
- In sede di controllo, viene richiesta l'esibizione della documentazione contabile, della perizia tecnica asseverata (o attestazione di conformità) e la dimostrazione dell'avvenuta interconnessione del bene nel sistema aziendale.



CREDITO R&S, Innovazione tecnologica e design

COD.	CREDITO
6938	Credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo (Legge n. 160/2019)

Il credito d'imposta R&S&I&D si utilizza esclusivamente:

- in compensazione tramite Modello F24
- in tre quote annuali di pari importo
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione



Invio della Comunicazione al MIMIT: È richiesta la trasmissione di una comunicazione preventiva e una comunicazione successiva a completamento degli investimenti tramite la piattaforma del GSE. Le comunicazioni in parola non incidono sulla maturazione del credito, ma incidono sulla concreta «fruizione» in compensazione (Risp. 260/2024)



Monitoraggio dei crediti: I dati raccolti dal MIMIT tramite le comunicazioni in parola vengono comunicati all'Agenzia delle entrate su base periodica per consentire il monitoraggio della compensazione dei crediti in capo ai soggetti beneficiari

Credito per Canoni di Locazione (Bonus affitti)

COD.	CREDITO
6920	Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda) (Beneficiari diretti)
6931	Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda(Cessionari)

- Il credito d'imposta per i canoni di locazione (bonus affitti) è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Per la sua compensazione bisogna inserire il relativo codice tributo nella sezione “Erario” indicando come anno di riferimento **l'anno in cui è stata sostenuta la spesa o in cui è stata accettata la cessione**
- **Per i cessionari, l'utilizzo in compensazione è subordinato alla preventiva accettazione del credito tramite l'apposita Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate.** Per i dettagli operativi è possibile consultare la pagina dedicata ai Crediti d'imposta locazioni a uso non abitativo sul portale ufficiale

CREDITO FORMAZIONE 4.0

COD.	CREDITO
6897	Credito d'imposta Formazione 4.0

- Il credito d'imposta Formazione 4.0 si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese certificate.
- Anno di riferimento: l'anno in cui si sostiene la spesa
- **Condizioni essenziali per l'utilizzo:** Per poter procedere alla compensazione tramite l'F24, l'impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e con le normative sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, il costo della formazione deve essere certificato da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro



Le compensazioni dei crediti d'imposta sono soggette a specifici obblighi di comunicazione telematica preventiva e consuntiva al MIMIT (ora gestiti tramite il GSE o la piattaforma Transizione 4.0), pena l'impossibilità di utilizzare il credito in F24.

Crediti per Agevolazioni Edilizie (es. Superbonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni)

- I crediti edilizi (come Superbonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni) derivano da detrazioni fiscali. Si possono utilizzare in compensazione tramite modello F24 o cedere a terzi/banche
- La compensazione avviene in quote annuali e richiede il visto di conformità e l'invio telematico tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate
- Le tempistiche di utilizzo variano a seconda del tipo di bonus:
 - ❖ **Superbonus** (spese sostenute dal 2022): in 4 quote annuali di pari importo
 - ❖ **Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus**: in 10 quote annuali di pari importo
 - ❖ **Sismabonus**: in 5 quote annuali
- La compensazione nel modello F24 avviene "orizzontalmente", ovvero permette di pagare imposte diverse da quelle che hanno generato il credito. In particolare, i crediti possono essere utilizzati per pagare tributi erariali, contributi previdenziali e premi INAIL. Tuttavia, non è possibile utilizzarli per estinguere ruoli o cartelle iscritti a ruolo per contributi previdenziali e assistenziali

⚠ **Opzione "Spalma Crediti":** è possibile richiedere di ripartire la quota annuale residua in 10 quote annuali anziché 4 o 5, per facilitarne l'utilizzo

- ⚠ L'utilizzo dei crediti in compensazione è soggetto a **regole rigide** per evitare abusi:
- Il **limite massimo annuale** per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è di **€ 2.000.000**.
 - È fatto assoluto **divieto di compensazione dei crediti fiscali in F24 qualora il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e/o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione di importo complessivo superiore a € 50.000**
 - Per procedere, **è necessario che il fornitore o il cessionario accetti il credito** tramite l'apposita Piattaforma Cessione Crediti dell'AdE

Incentivi Occupazionali ed Editoria

COD.	CREDITO (I PIU' COMUNI)
6913	Tax Credit Edicole – per edicolanti e rivenditori di giornali.6894: Tax Credit Librerie – per le librerie specializzate
6998	Imprese editrici – per accordi di filiera e distribuzione di quotidiani e periodici
6974	Imprese editrici – per l'acquisto di carta o servizi digitali

- I crediti d'imposta del settore editoriale (come il Tax Credit per librerie ed edicole, o i contributi per la distribuzione di quotidiani) e gli incentivi occupazionali si utilizzano esclusivamente in compensazione tramite il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Il campo anno di riferimento richiede **l'anno in cui è stata presentata la domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria**
- **Si può utilizzare il credito a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco ufficiale dei beneficiari da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria**
- **L'importo spettante è visibile e verificabile direttamente nel tuo Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate**

Regole di compensazione dei crediti INPS

- La compensazione di crediti contributivi INPS può essere **verticale** (per pagare altri contributi dello stesso tipo) o **orizzontale** (per pagare imposte diverse tramite F24). È possibile utilizzarla solo dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle denunce o dichiarazioni periodiche da cui emerge il credito
- È **vietato** compensare i debiti INPS e INAIL utilizzando crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e superbonus (cessione a terzi o sconto in fattura)
- La compensazione orizzontale è bloccata se si hanno debiti iscritti a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi di importo superiore a €1.500
- Il limite massimo annuale per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti di imposta tramite modello F24 è di €516.456,90
- I pagamenti e le compensazioni in F24 (anche parziali) devono avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
- Per gli artigiani e commercianti, l'Inps gestisce le eccedenze contributive direttamente nel Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti
- Per le aziende con dipendenti, invece, si effettua tramite l'iter di Rimborso dei crediti contributivi alle aziende o in conguaglio

Profili sanzionatori

Crediti non spettanti— Atto d'indirizzo del 1/7/2025

**3 differenti
fattispecie
identificate dal
Dlgs n. 87/2024**

crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza

crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo (*) previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, da quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento

Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attribuita del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito (crediti d'imposta sovvenzionali, quali, ad esempio, i crediti per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione esterne)

(*) Come chiarito dall'atto di indirizzo del 1/7/2025 la violazione delle "modalità di utilizzo" che determina la non spettanza può riguardare:

- le tempistiche dell'utilizzo del credito (ad esempio, credito d'imposta fruito in un unico anno anziché con la prevista ripartizione in quote annuali)
- la possibilità o meno di compensazione in funzione del tipo di debito da estinguere (ad esempio, credito d'imposta relativo ai *bonus* edilizi derivante dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del DL n. 34/2020 utilizzato da banche o intermediari finanziari in compensazione di debiti previdenziali e assistenziali, in violazione del divieto introdotto dall'articolo 4-bis, comma 1, del DL n. 39/2024)
- i casi in cui il credito insorto non è stato utilizzato in compensazione ma è stato fatto oggetto di cessione
- i casi in cui il credito sia fruito oltre i limiti di compensazione di cui agli articoli 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e 34 della legge n. 388/2000 (ora confluito nell'articolo 3 del DLgs n. 33/2025).

L'atto di indirizzo ricorda che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, qualora il contribuente si doti della "certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento, potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali".

Tale certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. In base alle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo, sarebbe auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si sia munito della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.

Crediti inesistenti — Atto d'indirizzo del 1/7/2025

**2 differenti
fattispecie
identificate** dal Dlgs
n. 87/2024

mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento

i cui citati requisiti *“sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artificiali”*

Viene superata la precedente definizione contenuta nell'articolo 13, c. 5, del Dlgs n. 471/1997, secondo cui si consideravano «inesistenti» i crediti privi, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e non riscontrabili mediante i controlli automatizzati e formali (ossia “i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr n. 633/1972”). Come evidenziato dall'atto di indirizzo, l'attuale definizione di credito inesistente “risulta così da un lato circoscritta, in modo più oggettivo, ai crediti carenti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento e, dall'altro, ampliata a ricomprendere eventuali crediti inesistenti rilevati anche in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione”

L'atto di indirizzo chiarisce che:

- i **presupposti costitutivi del credito**, indicati nelle norme di riferimento, la cui assenza determina l'inesistenza del credito *“possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa. Il credito potrebbe, in altri termini, rivelarsi inesistente perché fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla norma istitutiva del credito o per la mancata effettuazione dell'operazione a cui la norma ricollega la spettanza del credito o ancora per il mancato adempimento di specifici obblighi di fare o non fare previsti dalla disciplina quali elementi essenziali per la nascita del credito”*
- per **“normativa di riferimento”** si intende *“non solo la norma primaria istitutiva delle singole fattispecie di crediti d'imposta ma anche tutte le disposizioni recate da fonti secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) espressamente richiamate dalla norma istitutiva del credito e che vanno a completare o specificare i presupposti costitutivi del credito d'imposta. In tali casi, i presupposti costitutivi, ancorché enunciati nella norma primaria istitutiva del credito, si completano solo con l'integrazione di elementi contenuti in altra fonte (ad esempio, l'individuazione specifica della tipologia di spesa, demandata dalla norma primaria all'emanazione di un decreto ministeriale). Non rilevano, invece, ai fini della contestazione dell'inesistenza del credito, eventuali ulteriori fonti di dettaglio, come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente”* e non specificamente
- rientrano nei crediti *“oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artificiali”* **anche quelli generati artificialmente e direttamente nel modello di pagamento F24**

Regime Sanzionatorio — Compensazioni – Sanzioni Amministrative

FATTISPECIE	SANZIONE	REF. NORMATIVO
Compensazione tardiva (F24 fuori termine) – se <u>prima</u> del 1/9/2024	30% del tributo (omesso versamento) <i>* Ridotta della metà se entro 90 gg</i>	Art. 13, D.Lgs. 471/1997
Compensazione tardiva (F24 fuori termine) – se <u>dopo</u> del 1/9/2024	25% del tributo (omesso versamento) <i>* Ridotta della metà se entro 90 gg</i>	Art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997 <u>modificato dal D.Lgs 87/2024</u>
<u>Compensazione in difetto di adempimenti amministrativi di carattere strumentale se rispettante entrambe le seguenti condizioni:</u> 1. <u>gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;</u> 2. <u>la violazione sia rimossa entro il citato termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro 1 anno dalla commissione della violazione medesima.</u>	250 euro in misura fissa	Art. 13, c. 4-ter D.Lgs. 471/1997 - <u>D.Lgs 87/2024</u>
Compensazione con crediti <u>non spettanti</u>	25% del tributo	Art. 13, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997 - <u>D.Lgs 87/2024</u>
Compensazione con crediti <u>inesistenti prima del 1/9/2024</u>	Dal 100% al 200% della misura del credito	Art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997
Compensazione con <u>crediti inesistenti se dopo</u> del 1/9/2024 se privo, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento (cfr articolo 13, comma 5, Dlgs n. 471/1997)	70% dell'importo del credito	Art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997 <u>modificato dal D.Lgs 87/2024</u>
Compensazione con <u>crediti inesistenti se dopo</u> del 1/9/2024 e se i requisiti oggettivi e soggettivi del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni e artifici (cfr articolo 13, comma 5-bis, Dlgs n. 471/1997).	70% aumentata dalla metà al doppio	Art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997 <u>modificato dal D.Lgs 87/2024</u>



Regime Sanzionatorio — Compensazioni — Profili Penali

UTILIZZO DI CREDITI
INESISTENTI PER UN
IMPORTO ANNUO SUPERIORE
A 50.000 EURO

(Art. 10-quater Dlgs n. 74/2000)

- reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DI CREDITI NON SPETTANTI
PER UN IMPORTO SUPERIORE
A 50.000 EURO

(Art. 10-quater Dlgs n. 74/2000)

- reclusione da sei mesi a due anni. Limitatamente a tale fattispecie, il comma 2-bis del menzionato articolo 10-quater esclude, peraltro, la punibilità dell'agente laddove “anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”

Ottavia Sacchi
Partner – Studio Sacchi & Partners
Membro Commissione Bilancio e Principi Contabili e Fiscalità
nazionale ODCEC Milano

Avvertenza: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire "dispensa" dell'incontro di studio. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.